



08 Novembre 2024

Circolare numero 78

ASSENZE STUDENTI E VALIDITA' ANNO SCOLASTICO – DEROGHE AL MONTE ORE.

Visto il Regolamento dell'autonomia scolastica D.P.R. 275/1999 articoli 8 e 9;

Visto l'art. 14, c. 7, del DPR n. 122 del 22 giugno 2009 che recita “[...] ai fini della validità dell'anno scolastico [...] per poter procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato”;

Visto il D. Lgs. 62/2017 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera 1) della Legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 5”;

Preso atto che gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi ed assolvere agli impegni di studio, come previsto dal DPR 249/1998;

Considerato che per la determinazione del limite minimo di presenze (75%) deve essere considerato il monte ore annuale delle lezioni;

si informa

che – come ogni anno – il limite massimo di ore di assenza consentito, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico, è fissato nella seguente tabella:

N° ore settimanali Monte ore annuale obbligatorio N° minimo di ore di presenza 75% N° massimo di ore di assenza 25%
30 ore 990h 743h 247 h 32 ore (strumento musicale) classi seconde e terze 1056 h 792 h
264 h 33 ore (strumento musicale) classi prime 1089 h 817 h 272 h

massimo 41 giorni di assenza per l'indirizzo a 30 h settimanali. massimo 44 giorni di assenza per l'indirizzo a 32 h settimanali. massimo 45 giorni di assenza per l'indirizzo a 33 h settimanali.

Il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva.

Si ricorda a tutte le famiglie il diritto – dovere costituzionale all'istruzione degli alunni dal compimento del 6° anno di età.

Si precisa che il calcolo viene effettuato a partire dal 12 settembre 2023 (data di inizio delle lezioni) sino al 7 giugno 2024 (data di termine delle lezioni).

DEROGHE MOTIVATE E STRAORDINARIE.

L'art. 5 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107” stabilisce che: “[...] Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.”

Il Collegio dei Docenti, con delibera n. 02 del 23 settembre 2024, ha stabilito le seguenti deroghe motivate e straordinarie ai fini della validità dell'anno scolastico e quanto deliberato resta in vigore anche per i futuri anni scolastici, fino ad eventuale delibera di modifica o integrazione dell'organo collegiale:

Ricoveri continuativi o per periodi anche non continuativi per motivi di salute in ente ospedaliero o altri luoghi di cura, debitamente documentati e certificati; Assenze continuative o per periodi anche non continuativi per motivi di salute in casa e senza ricovero ospedaliero, documentate da certificato medico e debitamente convalidate da disposizioni dell'ASL; Terapie e/o cure programmate e debitamente documentate; Donazioni di sangue; Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI; Viaggi familiari di alunni stranieri nei paesi d'origine, limitatamente ad un monte ore corrispondente ad un massimo di 15 giorni di frequenza nel corso dell'a. s.; Gravi motivi familiari (malattie di congiunti, lutti entro il II grado di parentela) limitatamente ad un monte ore corrispondente ad un massimo di 10 giorni di frequenza nel corso dell'a. s.; Motivi personali e/o familiari (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza, causa di forza maggiore); Certificazioni e/o esami inseriti nei percorsi formativi attinenti ad appartenenze culturali e/o religiose e/o artistiche, limitatamente ad un monte ore corrispondente ad un massimo di 5 giorni di frequenza nel corso dell'a. s.; Frequenza presso una scuola all'estero nel corso dell'anno scolastico; Situazione seguita dal servizio psicopedagogico o dai servizi riconosciuti dal CONI; Altri casi particolari debitamente motivati riconducibili alle fattispecie individuate sui quali i consigli di classe saranno chiamati ad esprimersi

Le deroghe previste valgono a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati e che il mancato conseguimento del limite annuo di frequenza, comprensiva delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'Esame finale di ciclo.

Si evidenzia che non rientrano nelle deroghe le assenze dovute a provvedimenti disciplinari.

La documentazione e/o i certificati medici relativi alle deroghe indicate devono essere consegnati alla segreteria didattica che provvederà ad informare tempestivamente i Coordinatori di classe. Questi ultimi si occuperanno di escludere dal conteggio delle assenze i giorni rientranti nelle deroghe riconosciute ai fini della validità dell'a. s.

Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza, ingiustificata o giustificata, effettuata durante l'anno scolastico concorre al calcolo del totale di assenze effettuate dall'alunno/a. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

Costituisce assolvimento dell'informativa ai genitori la possibilità che hanno quest'ultimi di verificare la situazione relativa alle assenze dei propri figli sul Registro Elettronico.